

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SUCCESSIONI

REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO EUROPEO

LE RAGIONI DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

- Fino a poco tempo fa, l'esistenza di norme nazionali diverse rendeva l'eredità transfrontaliera un affare complesso e costoso.
- A causa della globalizzazione e della libera circolazione dei lavoratori, i cittadini europei si trasferiscono e vivono sempre di più in diversi Stati Europei dove acquistano immobili o altri beni patrimoniali.
- La nuova legislazione europea semplifica l'eredità transfrontaliera e individua chiaramente quale autorità europea avrà la competenza giurisdizionale per gestire l'eredità.

I MOTIVI DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

- Fornisce la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali, evita decisioni contrastanti e semplifica i procedimenti.
- Concentra la procedura così da svolgersi in un unico Stato membro.
- Stabilisce norme di livello comunitario sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile in materia di successione nell'Unione Europea.
- Il regolamento, in definitiva, entrerà in vigore il 17 agosto 2015 e proprio per questo motivo, le nuove norme si applicheranno alle successioni delle persone decedute in data 17 agosto 2015 e seguenti.



AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERIO GENERALE

- Il Regolamento si applica alle *successioni mortis causa* e pertanto muterà radicalmente l'applicazione del diritto europeo in materia di successioni a causa di morte.
- Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva **la residenza abituale al momento della morte** indipendentemente dalla sua cittadinanza.
- Il Regolamento statuisce inoltre, "*la libera circolazione*", ovvero il riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate dai tribunali, dai notai o dagli altri organi degli Stati membri dell'Ue nell'ambito delle successioni (es. delle decisioni in cui il notaio trasferisce i beni dell'eredità agli eredi).

DETERMINAZIONE DELLA RESIDENZA ABITUALE

- La residenza abituale del defunto al momento della morte è il luogo dove vi era il centro principale dei suoi interessi immediatamente prima della morte.
- In particolare, si richiede di effettuare una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti il suo decesso e al momento dello stesso, prendendo in considerazione tutti gli elementi fattuali, tra i quali particolare rilevanza va data alla durata, alla regolarità alle condizioni e alle ragioni del soggiorno in un determinato Stato membro.
- La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un COLLEGAMENTO STRETTO E STABILE con lo Stato interessato.

ESEMPIO DI RESIDENZA ABITUALE

- Così, ad esempio, laddove la permanenza in uno Stato sia duratura e dovuta a motivi professionali, ma il defunto abbia mantenuto un collegamento stabile e stretto con il proprio Stato di origine, nel quale è riposto il centro di interessi della sua vita familiare e sociale, la successione sarà regolata dalla legge di quest'ultimo ordinamento.
- Del pari, se il *de cuius* è vissuto in più Stati essendo cittadino di uno di essi ovvero mantenendo tutti i propri beni principali nell'ambito di un unico ordinamento, tali circostanze dovrebbero essere valutate ai fini della determinazione del diritto applicabile alla successione, il quale, pertanto, potrebbe coincidere con la legge nazionale del defunto ovvero con la legge dello Stato in cui detti principali beni sono localizzati.

ESEMPIO DI RESIDENZA ABITUALE

- Un cittadino italiano che si stabilisce in Ungheria, ottiene la residenza abituale poiché vive, lavora per un determinato periodo di tempo o apre un suo conto bancario. In questo caso il procedimento di successione si svolge davanti al notaio ungherese e si applica al procedimento il diritto di successione magiara utilizzando, di conseguenza, la legge del Codice Civile ungherese. Il notaio trasferisce agli eredi anche i beni, immobili, conti correnti, ecc., situati in Italia.
- E viceversa, l'organo giurisdizionale italiano potrebbe trasferire i beni ereditari situati all'estero di un defunto straniero qualora la residenza abituale di esso fosse in Italia al momento della morte.

ESEMPIO DI RESIDENZA ABITUALE



- Poniamo il caso di un cittadino italiano con certificato di residenza ungherese da molti anni, che spesso si trova in Italia e lì ha il proprio conto corrente e la sua società, vedrà riconosciuta la sua residenza abituale, non in Ungheria, ma bensì in Italia.
- In questo caso non c'è un collegamento stretto e stabile con l'Ungheria. Per questo il procedimento di successione si svolgerà davanti all'organo giurisdizionale italiano, nonostante abbia un certificato di residenza ungherese.

ESEMPI

- Una casa acquistata a Budapest da un cittadino italiano sarà trasferita agli eredi dall'organo giurisdizionale italiano nell'ambito di un procedimento di successione italiano.
- Una casa acquistata al mare in Spagna da un cittadino ungherese sarà trasferita agli eredi da un notaio ungherese nell'ambito di un procedimento di successione ungherese.
- Quindi il Regolamento europeo sulle successioni considera **unitario l'intero patrimonio del defunto**.
- L'ubicazione dei beni non è importante, neanche nel caso di beni immobili.

CRITERIO RESIDUALE DI SCELTA: LA CITTADINANZA

- Una persona può anche scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha **la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.**
- Se una persona quindi vuole disporre in anticipo del suo patrimonio e redige un testamento, ai sensi del Regolamento europeo sulle successioni, può stabilire che la legge applicabile sarà quella del suo Paese di origine. In questo caso la legge applicabile alla sua successione sarà la legge del suo Paese e non quella in cui ha avuto la residenza abituale.

CRITERIO RESIDUALE DI SCELTA: LA CITTADINANZA



- La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
- **Deve dichiararlo chiaramente ed espressamente nel suo testamento.** Per esempio: „*Dispongo che alla mia successione sia applicabile la legge di quello Stato di cui sono cittadino, quindi la legge italiana.*”

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

- Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo che è rilasciato per **essere utilizzato in un altro Stato membro.**
- Il certificato è destinato ad essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

- Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
 - la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
 - l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
 - i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

COMPETENZA A RILASCIARE IL CERTIFICATO

- L'autorità di rilascio è:
 - un organo giurisdizionale (*járásbíróságok*)
 - un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione (*il notaio*)
- L'autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo, quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un'altra legge applicabile a elementi specifici.
- Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri **senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.**

NORMATIVA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI PRECEDENTI AL REGOLAMENTO

- Problema pratico importante è quello dell'efficacia di dichiarazioni di scelta effettuate prima del 17 agosto 2015. Secondo l'art. 83 del Regolamento, se il defunto ha scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente al 17 agosto 2015, la scelta è valida nei seguenti casi:
 - a) ove soddisfatti le condizioni di cui al Regolamento (Capo III) (già in vigore, come visto, dal 16 agosto 2012, ancorché non ancora applicabile, per cui era già possibile, prima del 17 agosto 2015, effettuare la scelta in conformità al Capo III del Regolamento);
 - b) ove sia valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta e dell'effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione
- Da qui, una disposizione già resa in conformità ad una certa normativa (si pensi, ad esempio, all'istituzione in quota di legittima riconosciuta dalla legge italiana), è da ritenere valida e dà luogo alla presunzione assoluta della scelta di quella normativa come applicabile.

FONTI

- <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=HU>
- https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-hu.do?init=true
- <https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/europai-oroklesi-rendelet.php>